

## Adempimenti Nuovi modelli Intrastat, rinvio al 7 marzo della trasmissione

**Abagnale e Santacroce**

— a pag. 37

# L'invio dei nuovi Intrastat slitta a lunedì 7 marzo

## Adempimenti

**Concesso più tempo  
a causa delle difficoltà  
tecniche di trasmissione**

**Interessate dal differimento  
le operazioni intra Ue  
del mese di gennaio**

**Anna Abagnale  
Benedetto Santacroce**

Una proroga sul filo di lana per la scadenza di oggi. L'invio dei nuovi Intrastat per le operazioni intra Ue effettuate nel mese di gennaio 2022 potrà essere effettuato fino a lunedì 7 marzo. A renderlo noto un comunicato congiunto di agenzia Dogane e Monopoli (Adm) ed Entrate che hanno disposto più tempo per l'invio con un provvedimento in via di pubblicazione «in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica». A ribadire la necessità di un differimento era stata anche AssoSoftware che in una nota aveva sottolineato come «i sistemi di controllo e di accettazione dell'agenzia delle Dogane e dell'agenzia delle Entrate presentino diverse anomalie» che «non rendono possibile inviare i modelli».

La possibilità di effettuare l'adempimento entro il 7 marzo interessa solo i contribuenti tenuti a presentare gli Intrastat con cadenza mensile, ossia, con riferimento ai modelli Intra-1, coloro che superano la soglia di cessioni di beni e di servizi di 50mila euro e, con riferimento ai modelli Intra-2, coloro che superano la soglia di 350mila euro su base trimestrale per gli acquisti di beni (Intra-2bis) e di

100mila euro su base trimestrale per gli acquisti di servizi (Intra-2quater).

Vale la pena ricordare che le novità introdotte con la determina direttoriale 493869/2021 delle Dogane non fanno necessariamente venir meno precedenti chiarimenti. Per la compilazione dei modelli Intra-1bis e Intra-2bis, alcuni dati (come, ad esempio, il valore statistico, le condizioni di consegna e il modo di trasporto) sono obbligatori solo per i soggetti che, nell'anno precedente hanno realizzato un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro.

Sul punto si ritiene ancora valido il chiarimento della circolare 60/1999 secondo cui, ai fini del calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi, occorre considerare tutti gli scambi intraUe di beni rilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento 3330/1991/Ue (ora regolamento 2152/2019/Ue). Ciò implica che sono incluse le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio il «conto lavorazione»), mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (ad esempio beni destinati ad essere riparati e restituiti dopo la riparazione).

Per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro è possibile compilare l'Intra-1bis e l'Intra-2bis senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico «99500000».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

